

Appendice 10

Regolamentazione del modello di pensionamento anticipato (MPA)

In virtù dell'art. 33 del CCL del ramo svizzero della tecnica della costruzione, le parti convengono i seguenti principi per la redazione del contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del pensionamento anticipato nel ramo svizzero della tecnica della costruzione (CCL MPA-TC):

Prestazioni

1. Pensionamento anticipato a partire dall'età di 62,5 anni (2,5 anni prima dell'età di riferimento AVS ordinaria).
2. Possibilità di pensionamento anticipato a partire dall'età di 60 anni (5 anni prima dell'età di riferimento AVS ordinaria). In tal caso la rendita viene ridotta proporzionalmente e corrisponde all'importo massimo della rendita ai sensi del punto 1.
3. La rendita corrisponde al 72% del salario annuo medio degli ultimi tre anni; il suo importo massimo ammonta tuttavia a 3,25 volte la rendita AVS annuale massima (individuale).
4. È inoltre previsto il versamento di accrediti di vecchiaia nella cassa pensioni della persona beneficiaria per un importo pari al 18% della rendita versata.
5. Il requisito che dà diritto a una rendita è un periodo di contribuzione di almeno 15 anni, di cui gli ultimi 7 prima del pensionamento anticipato con una copertura ininterrotta.

Principi del finanziamento

6. In linea di principio la rendita deve essere finanziata da un contributo dello 0,85% del salario AVS a carico del datore di lavoro e dello 0,5% a carico del collaboratore o della collaboratrice.
7. L'importo definitivo del contributo viene determinato sulla base dei dati individuali delle collaboratrici e dei collaboratori che sottostanno al CCL, rilevati presso le aziende associate a suissetec nel primo trimestre del 2025.
8. Sulla base dei dati di cui al punto 7, il perito designato dalle parti contraenti redige una perizia attuariale che stabilisce quanto segue:
 - a. il contributo necessario al finanziamento del pensionamento anticipato al più tardi a partire dal 1° gennaio 2027, al fine di garantire un finanziamento sufficiente sull'arco di 15 anni (grado di copertura del 100 %) e
 - b. la data del versamento della prima rendita di vecchiaia anticipata.
9. Se il contributo totale di cui al punto 6 non è sufficiente a garantire il finanziamento, il Consiglio di fondazione può deliberare un adeguamento delle prestazioni e/o del contributo necessario.
10. Al momento dell'introduzione del modello di pensionamento anticipato, che avverrà al più tardi il 1° gennaio 2027, il contributo totale non potrà superare il 2,5%.

Attuazione e redazione del CCL MPA-TC

11. Le parti contraenti sono responsabili della redazione del contratto collettivo di lavoro per la regolamentazione del pensionamento anticipato nel ramo svizzero della tecnica della costruzione conformemente ai principi della presente appendice, che costituisce parte integrante del CCL.
12. Le parti contraenti istituiscono una fondazione ad hoc e istituiscono un Consiglio di fondazione a composizione paritetica.
13. Le parti contraenti si adoperano per garantire il libero passaggio con le fondazioni per il pensionamento anticipato esistenti negli altri rami professionali dell'artigianato.
14. Per la fase introduttiva, il Consiglio di fondazione definisce le disposizioni transitorie volte a disciplinare in particolare le prestazioni per i contribuenti che non soddisfano i requisiti che danno diritto alle prestazioni ai sensi del punto 5.

Berna, Olten, Zurigo, 01.01.2025

Le parti contraenti

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione (suissetec)

Il presidente centrale
Daniel Huser

Il direttore
Christoph Schaer

Sindacato Unia

Presidente
Vania Alleva

Membro del CD
Bruna Campanello

Sindacato Syna

Politico sindacale,
Diritto e politica,
Membro del CD
Nora Picchi

Responsabile del ramo
Susanna Sabbadini